



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 188**

**OGGETTO:** L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - Contributo integrativo in favore di nuclei in locazione sul libero mercato. Domande 2026 - Edizione 2026 - Individuazione delle condizioni per il riconoscimento della deroga di cui all’art. 33, comma 5 bis, lettera c) del relativo regolamento di attuazione.

L'anno duemilaventicinque addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, nella stanza virtuale in videoconferenza, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

**EMANA**

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

**OGGETTO :** L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” – Contributo integrativo in favore di nuclei in locazione sul libero mercato. Domande 2026 - Edizione 2026 - Individuazione delle condizioni per il riconoscimento della deroga di cui all’art. 33, comma 5 bis, lettera c) del relativo regolamento di attuazione.

## **IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’**

Premesso che:

La Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. disciplina in ordine agli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012.

L’art. 8 della suddetta legge istituisce il “Fondo provinciale casa”, per l’attuazione della politica provinciale della casa ed in particolare il comma 3 stabilisce che detto Fondo venga ripartito annualmente agli Enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta Provinciale.

L’art. 3 della L.P. 15/2005 detta in ordine allo strumento denominato “contributo integrativo” disciplinato dal Capo 1 del Titolo IV° del Regolamento di attuazione. Tale beneficio è finalizzato a contribuire al pagamento del canone di locazione di alloggio privato a favore di nuclei familiari con una condizione economica-patrimoniale insufficiente secondo i parametri fissati dalla normativa citata.

Con il decreto del Presidente della Provincia n. 19-33/leg. Di data 3 dicembre 2015 è stato novellato l’art. 33 del regolamento di attuazione, il quale, al comma 5 bis prevede che: il contributo integrativo sia concesso per un periodo di dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione e possa essere rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi previa nuova domanda del nucleo familiare in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge.

Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiare per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica, tra gli altri, ai nuclei familiari nei quali è presente:

- a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell’età;
- b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;
- c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall’Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.

Ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle interruzioni del beneficio del contributo integrativo, si considerano i contributi concessi a partire dall’anno 2015 che nel caso di specie, sono quelli relativi alle domande presentate nel corso del secondo semestre 2014.

Nel mentre per le condizioni di cui alle lettere a) e b) esse risultano chiaramente definite e facilmente riconoscibili, per la condizione di cui alla lettera c) è necessario stabilire quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per cui si riconosca la condizione prevista.

Considerato che negli anni di introduzione della sospensione prevista dall'art. 33 comma 5 bis del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005 non ci sono state situazioni di richiedenti il contributo integrativo al canone di locazione diverse da quelle già previste nella delibera del Comitato Esecutivo n. 82 dd. 5 maggio 2016, successivamente confermate con provvedimenti del Comitato esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino n. 80/2017, n. 64/2018, n. 180/2019, n. 155/2020, n. 109/2021, n. 143/2022 e del decreto n. 126/2023, si intende riconfermare quanto già previsto nel decreto n. 126 del 24/08/2024, anche per l'edizione 2026 ad eccezione del caso di diminuzione del reddito del nucleo familiare, introdotto nell'anno 2020 in seguito alla crisi economica succeduta alla pandemia.

Pertanto, "la condizione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio" va riconosciuta in presenza di una delle seguenti condizioni, intervenute successivamente alla data del primo gennaio 2025, alla presentazione della domanda di contributo, limitatamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- Decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
- Separazione legale dal coniuge, o separazione dal convivente more uxorio, in presenza di figli minori;
- Fuoriuscita dal nucleo del coniuge, o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio sanitaria;
- Nucleo interessato da provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela di soggetti minori, purchè dimoranti nell'alloggio con almeno un genitore;
- Nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intrafamiliare, con riguardo ad uno o più componenti, attestato con provvedimento dalle autorità competenti;
- Nucleo percettore di sussidi economici a fronte di uno specifico progetto di aiuto a favore del nucleo familiare, attestato dal Servizio Sociale della Comunità.

Ritenuto pertanto di approvare "le situazioni di grave difficoltà economica e sociale" ai fini della presentazione in deroga della domanda di contributo integrativo al canone di locazione, domande 2026 Edizione dal 15/01/2026 al 27/02/2026.

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la L.P. 07/11/2005 nr. 15 e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 approvato con DPP 17-75/Leg. dd. 12/12/2011 e ss.mm. e integrazioni;

Visti inoltre:

- Vista la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Vista la L.P. 3/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P. 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati;
- Richiamato il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";
- Richiamato il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino".

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige", approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

## **DECRETA**

1. Di stabilire per le motivazioni indicate in premessa, le condizioni di deroga di cui all'art. 33 comma 5 bis lett c) del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, ai fini della presentazione della domanda di contributo integrativo al canone di locazione, domande 2026 - Edizione 2026, in presenza del verificarsi delle seguenti situazioni intervenute dopo il primo gennaio 2025:
  - a) Decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
  - b) Separazione legale dal coniuge, o separazione dal convivente more uxorio, in presenza di figli minori;
  - c) Fuoriuscita dal nucleo del coniuge, o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio sanitaria;
  - d) Nucleo interessato da provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela di soggetti minori, purchè dimoranti nell'alloggio con almeno un genitore;
  - e) Nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intrafamiliare, con riguardo ad uno o più componenti, attestato con provvedimento dalle autorità competenti;
  - f) Nucleo percettore di sussidi economici a fronte di uno specifico progetto di aiuto a favore del nucleo familiare, attestato dal Servizio Sociale della Comunità;
2. Di stabilire che le condizioni di cui sopra devono verificarsi successivamente al 1 gennaio 2025, riferendosi alla presentazione delle domande da presentare nel corso del 2026 – Edizione 2026;

3. Di demandare al Responsabile del Settore Ambiente ed Edilizia abitativa l'assunzione dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto riportato nel presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;*
- *in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*